

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 15 aprile 2015

Oggetto: split payment per i soggetti in regime L. 398/91.

Il 13 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E relativa a una delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, ossia l'applicazione della disciplina del meccanismo della scissione dei pagamenti, noto anche come *split payment* (vedi ns. circolare 1 del 20 gennaio 2015)¹.

Con la circolare l'Ufficio fornisce chiarimenti significativi in ordine agli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell'applicazione del meccanismo in esame, nonché ulteriori delucidazioni circa l'ambito applicativo, argomento, quest'ultimo, già oggetto della precedete circolare n.1/E/2015.

In particolare, il documento di prassi si concentra sugli obblighi di registrazione della fattura emessa dal fornitore in regime di scissione contabile, sulle modalità di regolarizzazione della stessa, sull'importo rilevante per alcune verifiche che la P.A. pagante deve effettuare nei confronti del proprio fornitore e sulle semplificazioni relative ai rimborsi Iva prioritari di cui godono coloro che applicano lo split.

Ambito oggettivo di applicazione

Nel paragrafo 2 della Circolare, dedicato all'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment, l'Ufficio chiarisce che il meccanismo **non** trova applicazione:

- per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;
- per le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;
- per le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti **non** è

¹ Si ricorda che la scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter d.P.R. n.633/72) si applica alle operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle P.A. per le quali il corrispettivo è stato pagato a decorrere dal 1 gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

In base alla nuova disposizione, l'Iva, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dall'Ente Pubblico il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente (dall'Ente Pubblico) nelle casse dell'erario.

applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio:

- dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta);
- del regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.

Nella medesima ipotesi di esclusione, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:

- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- **del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;**
- del regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell'IVA, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.

In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell'Iva da parte del fornitore, in ragione dell'ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioni rese dall'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e quindi, l'associazione, che applica il regime di cui alla L. 398/91, continuerà ad incassare dall'ente pubblico l'importo comprensivo dell'iva liquidando successivamente l'iva in modo forfetario.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

dr. diego zorzetto

